



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 97

PROT. N. 0016605

SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: *ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:
ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA VEICOLARE
CON RIMOZIONE FORZATA, IN VIA ALMESE, DAL N. 2 AL N. 9BIS, PER LAVORI
DI RIFACIMENTO CONDOTTA FOGNARIA DA PARTE DELL'IMPRESA S.C. EDIL
DI PAGLIERO SARA S.R.L. SEDE IN CASTELLAMONTE (TO), PER CONTO DELLA
SOCIETA' SMAT S.P.A.*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- la SMAT S.p.A. di Torino ha in gestione il Servizio Idrico Integrato di questo comune, l'utilizzo del suolo e del sottosuolo necessari alla posa di nuove condotte idriche, fognarie e alla manutenzione di quelle esistenti;
- a seguito della richiesta pervenuta a questo Settore, in data 25.07.2022 è stato rilasciato NULLA OSTA alla manomissione e/o occupazione suolo pubblico per lavori di rifacimento condotta fognaria in Pianezza (TO), via Almese, dal n. 2 al n. 9bis, da eseguirsi da parte dell'impresa S.C. EDIL di Pagliero Sara S.r.l. sede in Castellamonte (TO) e contestualmente è stata richiesta l'emissione di apposita ordinanza per la regolamentazione della viabilità, mediante divieto di transito e sosta veicolare lungo il tratto stradale sopra evidenziato, per l'esecuzione dei lavori in argomento.

Ritenuto pertanto opportuno e necessario regolamentare adeguatamente la viabilità e le aree interessate, al fine di consentire il regolare svolgimento delle lavorazioni e garantire l'incolumità pubblica.

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., il D.P.R. 16.12.92 n. 495 (regolamento di esecuzione) e il D.M. 10.07.2002.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, in forza del Decreto del Commissario Prefettizio n. 2 del 5.5.2022, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

1. **dal 27/7/2022 al 20/8/2022**, dalle ore 8,00 alle ore 18,00 e comunque sino a fine lavorazioni:
 - l'istituzione temporanea del **divieto di transito e sosta veicolare con rimozione forzata** in via Almese, dal n. 2 al n. 9bis, opportunamente individuati dalla segnaletica mobile verticale,

2. la rimozione coatta, ove necessario, nei giorni, nei luoghi e negli orari sopra indicati, dei mezzi eventualmente presenti che creino intralcio allo svolgimento delle lavorazioni.

Dovrà essere garantita la sicurezza dei transiti veicolari e pedonali adiacenti l'area oggetto d'intervento e di occupazione, eventualmente anche interrompendo le operazioni in corso e vigilando con personale addetto.

Dalle suddette limitazioni, qualora non vengano pregiudicate le condizioni di sicurezza e con l'assistenza continua di movieri e/o di personale addetto, sono esclusi i veicoli:

- di Soccorso, della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine;
- dei residenti del tratto interessato dai lavori, per il transito nelle loro proprietà, nel caso che non creino intralcio allo svolgimento delle lavorazioni.

DISPONE

che l'impresa S.C. EDIL di Pagliero Sara S.r.l. sede in Castellamonte (TO), esecutrice lavori per conto SMAT S.p.A., provveda all'installazione dell'opportuna segnaletica prevista dal Nuovo Codice della Strada, occultando quella non più in vigore a seguito della modifica della viabilità;

che i divieti di sosta con rimozione forzata dovranno essere regolarmente posizionati almeno 48 ore prima della validità del divieto, indicanti gli estremi dell'ordinanza, della data e dell'ora di esposizione;

che al termine delle limitazioni imposte dalla presente ordinanza l'eventuale segnaletica temporanea verticale ed orizzontale dovrà essere opportunamente rimossa;

di dare atto che il rispetto delle disposizioni previste con la presente ordinanza sarà garantito dalle Forze dell'Ordine competenti ai sensi dell'art. 11 e 12 del D.lgs n. 285/92 e s.m.i.;

di notificare copia della presente ordinanza alla società SMAT S.p.A. e all'impresa S.C. EDIL di Pagliero Sara S.r.l. sede in Castellamonte (TO), in qualità di esecutrice lavori e agli utenti della strada, mediante affissione della stessa in corrispondenza della viabilità interessata dai lavori, posizionati a propria cura e spese;

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Arch. Raffaele Fiorelli.

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che a norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992 sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Pianezza, li 25/07/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FIORELLI Arch. Raffaele
